



Direzione Centrale X

Welfare e Servizi Educativi

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Oggetto: risposte ai quesiti inerenti la presentazione della S.C.I.A., accreditamento e convenzionamento per il Servizio Laboratori di Educativa Territoriale di cui al Regolamento Regionale 4/14

D. L'avviso pubblico "Manifestazione di interesse a Convenzionarsi per la realizzazione del Servizio LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE", relativamente al numero degli operatori fa espressamente riferimento a 6 unità di cui 3 rientranti nelle figure professionali di II livello, e 3 in quelle di III livello; diversamente, nel Catalogo dei Servizi di cui al regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, viene espressamente previsto che di tali figure il 70% deve essere di II livello e 30% di III livello. Come armonizzare le diverse disposizioni?

R. Il rapporto viene rispettato in quanto l'ulteriore figure di III livello richiesta corrisponde con il ruolo del Coordinatore del Servizio.

D. Il titolo di accesso per 3 operatori è laurea e per altri diploma insieme alla qualifica opi o animatore sociale etc (come da reg4/2014) cio' esclude che l'equipe sia formata da 6 educatori laureati ma senza qualifiche regionali?

R. E' possibile prevedere un'equipe formata interamente da educatori laureati in quanto titolo superiore ed attinente alle attività dei Laboratori di educativa territoriale.

D. Equipe degli operatori coinvolti - Figure di III Livello.

Per quanto riguarda gli operatori rientranti nelle figure professionali di III livello, così come individuate nel regolamento regionale 4/2014, che definisce di III livello coloro in possesso di un titolo formativo universitario - senza distinzione nel caso dell'Italia se trattasi di lauree magistrali o triennali - come vanno interpretati i titoli inseriti nella scheda dedicata all'Educativa Territoriale dello stesso Regolamento? Educatore Professionale sta a indicare la vecchia laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione? Per il laureato in Scienze dell'Educazione/Formazione vanno bene tutte le lauree triennali del nuovo ordinamento o solamente le lauree specialistiche (sempre del nuovo ordinamento) in Scienze Pedagogiche e Scienze della Formazione Primaria? Psicologo sta a indicare coloro che effettivamente sono iscritti all'Albo o si riferisce a lauree di vecchio e nuovo ordinamento, triennali e specialistiche, in Psicologia? Assistente Sociale sta a indicare coloro che sono iscritti all'Albo o si riferisce a diplomi/lauree di vecchio e nuovo ordinamento, triennali e specialistiche, in Scienze del Servizio Sociale? Per i suddetti titoli inoltre vanno bene le lauree equipollenti?

R. Per titolo universitario si intende sia la laurea vecchio ordinamento che le lauree triennali e specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento. Per l'assistente sociale e lo psicologo è necessaria la relativa iscrizione all'albo professionale.

D. Equipe degli operatori coinvolti - Coordinatore.

Nel regolamento regionale 4/2014, nella scheda riferita all'Educativa Territoriale, non è chiara l'alternativa a cui si fa riferimento rispetto alle caratteristiche del coordinatore. Nemmeno una precedente FAQ ha ben specificato l'alternativa. Il regolamento dice che il coordinatore deve possedere una laurea magistrale in Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze dei Servizi Sociali o lauree equipollenti associate ad un minimo di un anno di esperienze nel settore dei servizi sociali, o in alternativa, in possesso di esperienza quinquennale nel settore dei servizi sociali. Ma l'alternativa ai titoli precedentemente citati qual è? Le lauree triennali in Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze dei Servizi Sociali ed equipollenti? Il diploma? O invece qualunque altra laurea magistrale, come ad esempio Medicina e Chirurgia?

R. Per il coordinatore attenersi a quanto espressamente previsto dal Regolamento Regionale 4/2014

D. Equipe degli operatori coinvolti.

La Regione Campania, con Deliberazione n. 2843 del 08/10/2003 (allegata alla presente), ha approvato i Profili Professionali in ambito Sociale riconosciuti dalla Regione stessa. Per qualunque attività socio-educativa regionale il riferimento per l'individuazione dei profili professionali è dato da tale Deliberazione, dove per figure professionali di livello universitario (III livello) si intendono le lauree triennali in Scienze dell'Educazione e della Formazione e Scienze del Servizio Sociale, mentre per alta qualificazione (IV livello) l'unico riferimento è il corso post laurea (accessibile con le lauree triennali) di Mediatore Familiare. Alla luce dei quesiti su esposti, è possibile avere un esaustivo chiarimento in merito?

R. Per tali chiarimenti l'ente deve rivolgersi al competente settore della Regione Campania.